

**«ISTANZA DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA PREVENTIVA NEI CASI DI SUCCESSIONE»****Disposizioni fondamentali**

Art. 21 e segg. della legge federale 13 ottobre 1965 su l'imposta preventiva (LIP) artt. 51, cpv. 1, 58 e 59 dell'ordinanza d'esecuzione 19 dicembre 1966 (OIP).

**Impiego del modulo**

- 1** Il modulo S-167 va impiegato quale istanza di rimborso dell'imposta preventiva sui redditi di capitali che sono venuti a scadere a favore di una **comunione ereditaria di un simile autore** (cfr. n. 5).
- 2** Il modulo **non** va impiegato quando **un** solo erede ha acquisito l'eredità, oppure quando **una** sola persona ha il diritto di godimento sull'intera eredità (p.es. l'usufrutto per diritto ereditario) e la prestazione imponibile è venuta a scadere **dopo** il giorno del decesso dell'autore; in questo caso il rimborso deve essere chiesto in sede di procedura ordinaria con l'usuale modulo di rimborso personale dell'erede o dell'usufruttuario.
- 3** Se alla massa ereditaria appartengono anche **azioni e obbligazioni americane**, il cui reddito è stato decurtato della **trattenuta supplementare d'imposta USA**, la stessa può essere richiesta con il **modulo R-US 167 «Foglio complementare USA alla istanza in casi di successione S-167»**. Questo modulo si ottiene presso il medesimo Ufficio come l'istanza nei casi di successione S-167.
- 4** Se dal contesto non risulta alcuna deroga, queste spiegazioni valgono anche per la trattenuta supplementare d'imposta USA. **Computo globale d'imposta**: un'istanza collettiva di computo delle imposte alla fonte prelevate sui redditi esteri che sono scaduti dopo il giorno del decesso, è esclusa (vedi cifra 7).

**Diritto al rimborso**

- 5** Ogni **erede o usufruttuario** ha diritto al rimborso dell'**imposta preventiva prelevata sulle prestazioni maturate fra il giorno del decesso dell'autore e quello della divisione dell'eredità**, quando si verificano per lui le condizioni poste al rimborso (diritto di godimento, domicilio o soggiorno in Svizzera, obbligo di dichiarare; cfr. n. 5); il diritto di ogni erede è limitato alla sua quota successoria (art. 58 cpv. 2 OIP).
- 6** Le disposizioni del n. 5 valgono quand'anche la **comunione ereditaria come tale** è tenuta a pagare, in forza della **legislazione cantonale**, delle imposte sul reddito o la sostanza per i redditi colpiti dall'imposta preventiva o per la sostanza da cui derivano. In questi casi tuttavia, anche gli eredi che non sono illimitatamente assoggettati alle imposte in Svizzera (p.es. in seguito a domicilio all'estero) hanno un diritto al rimborso; questo diritto è limitato e il rimborso relativo a questi eredi può essere chiesto solo sino a concorrenza delle quote di imposte sul reddito o la sostanza accertate a loro carico (art. 58, cpv. 1 OIP).

**Istanza**

- 7** L'istanza, in tutti i casi, deve essere presentata dagli eredi o usufruttuari aventi diritto sia in comune, sia per il tramite di un rappresentante comune, all'autorità fiscale cantonale competente per la tassazione dell'autore della successione; si allegnerà **all'originale un duplicato per ciascun Cantone** in cui sono assoggettati gli eredi facenti parte della comunione ereditaria (art. 59, cpv. 1 e 2 OIP). Se alla comunione ereditaria partecipano delle persone giuridiche o altre persone che fanno valere il loro diritto al rimborso presso la Confederazione, occorre allegare un duplicato supplementare.  
L'istanza di computo globale d'imposta su redditi esteri maturati tra il giorno del decesso e quello della divisione dell'eredità va presentata da ogni erede o usufruttuario **proporzionalmente alla propria quota** nell'ambito della procedura ordinaria presso le autorità fiscali del Cantone nel quale era domiciliato alla fine del periodo fiscale, nel corso del quale i redditi sono giunti a scadenza.
- 8** Il diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art. 32, cpv. 1 OIP). Si tratta di un **termine perentorio** che di massima non può essere restituito. Se le quote degli eredi e degli usufruttuari non possono essere determinate tempestivamente in seguito a contestazioni sulla devoluzione, va almeno presentata un'**istanza provvisoria** per garantire il diritto al rimborso.
- 9** Gli eventuali fogli complementari USA (modulo R-US 167) vanno presentati **unitamente** all'istanza sul modulo S-167.

## Osservazioni relative alle singole cifre dell'istanza

### Alla cifra I

- 10** Nelle indicazioni personali concernenti l'autore della successione si deve menzionare particolarmente da quanto tempo questi aveva in modo continuo il suo domicilio in Svizzera. Un soggiorno che comporta l'assoggettamento illimitato alle imposte cantonali e comunali è parificato al domicilio in Svizzera.

### Alla cifra II

- 11** Il rappresentante deve, a richiesta dell'autorità cantonale in materia d'imposta preventiva, legittimare la sua procura o nomina.

### Alla cifra IV

- 12** Dev'essere indicato il giorno in cui venne effettuata la divisione. Esso è, di regola, il giorno in cui avvenne la firma del contratto di divisione. Un'eventuale data precedente sulla quale dev'essere riportato l'effetto della divisione non entra in linea di conto per far valere il diritto al rimborso dell'imposta preventiva. Se l'eredità non è stata ancora divisa, ciò dev'essere indicato a questa cifra.

### Alla cifra V

- 13** Qui occorre indicare se i diritti alla successione danno luogo a incertezze o contestazioni.

### Alla cifra VI

- 14** Si devono indicare gli eredi legali o istituiti che hanno acquisito l'eredità, come:
- gli usufruttuari legali, come ad es., il coniuge superstite;
  - altri aventi diritto al godimento, se il loro diritto si riferisce ad una quota dell'intero godimento.

**Non si devono indicare i legatari** ai quali l'autore della successione ha lasciato una determinata somma oppure il godimento di valori esattamente designati (ad es. fr. 10'000.— in obbligazioni federali al 4½ % 1996).

Nella colonna 4 s'iscriverà il diritto all'eredità in frazioni o in percento dell'eredità complessiva, giusta la legge, testamento o contratto successorio.

Nella colonna 5 o 6 s'indicherà in frazioni o in percento la quota di partecipazione al godimento. Generalmente questa quota è pari alla quota ereditaria. In quanto però esistano degli aventi diritto al godimento, nel senso della lett. **a** o **b** qui sopra, le quote sono differenti. La quota di partecipazione si iscriverà nella colonna 5, se l'avente diritto è assoggettato illimitatamente alle imposte in Svizzera, e nella colonna 6 se non lo è (cfr. n. 6 qui sopra).

### Alla cifra VII

- 15** Vanno indicati i titoli e i crediti di cui le persone citate alla cifra VI avevano il godimento alla data indicata nella colonna 10 ed il cui reddito ha subito la diminuzione dell'imposta preventiva. S'indicherà il **reddito lordo** (vale a dire il reddito prima della deduzione dell'imposta preventiva e delle spese).

Non appartengono al reddito gli **interessi correnti pro rata**, che furono calcolati per crediti, titoli e libretti di risparmio non saldati al giorno del decesso o della divisione, oppure in occasione del trapasso della proprietà.

S'iscriveranno invece le **frazioni d'interessi** che il debitore corrispose in occasione del rimborso, incasso o conversione di un titolo o di un credito.

Se dei titoli e crediti sono stati acquistati o alienati, rimborsati o convertiti nel periodo a cui si riferisce l'istanza, s'indicherà nella colonna 8 anche la data dell'acquisto, alienazione, rimborso o conversione.

Se su un **determinato** valore patrimoniale appartenente all'eredità esiste un diritto di usufrutto a favore di terzi (v. n. 14 qui sopra), s'iscriverà nella colonna 11, invece del reddito, la lettera "U" (usufrutto). Nella prossima riga s'indicherà il nome e l'indirizzo preciso dell'avente diritto all'usufrutto, nonché la data dell'inizio del godimento (data della consegna, art. 746 CCS). Il diritto al rimborso dei redditi scaduti all'epoca del godimento, deve essere esercitato dalla persona che aveva il diritto di godimento. A tale fine, essa si servirà della sua istanza di rimborso personale.

### Alla cifra VIII

#### Diritto al rimborso

- 16** L'ammontare d'imposta preventiva della colonna 11 deve essere indicato nella parte attinente al testo di questa rubrica. Di detto montante va menzionata, nella colonna «Fr.», solo la frazione corrispondente alla quota delle persone domiciliate in Svizzera aventi diritto al rimborso secondo la colonna 5 del recto della pagina.